

REGOLAMENTO PER GLI ALLACCIAMENTI
ALLA FOGNATURA COMUNALE E
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento in applicazione della L. 319/76 come modificata dalla legge 650/79 e della L.R. 13/90 ha per oggetto:

- a. la disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature;
- b. la disciplina degli scarichi definiti civili ai sensi dell'art. 1 quater, lettera b) della legge 08.10.1976 n.ro 690 o ad essi assimilati così come individuati dalla L.R. 13/90.

Art. 2 – Obbligo di autorizzazione.

Tutti gli scarichi di cui all'art. 1 sono autorizzati nelle forme e con le prescrizioni e i limiti previsti dal presente regolamento.

L'attivazione di nuovi scarichi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente al controllo.

Art. 3 – Obbligo di immissione nella pubblica fognatura.

Tutti gli scarichi civili devono essere allacciati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'amministrazione comunale., fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti specificatamente disciplinate dal presente regolamento.

Per distanza maggiori di cui al 1° comma l'allacciamento è obbligatorio allorché esistono due o più fabbricati che possono in comunione realizzare la canalizzazione.

Ai fini della misurazione della distanza le strade private vengono considerate come cortili interni delle comunali da cui dipartono.

Le immissioni di scarichi liquidi provenienti da attività industriali, artigianali, zooagricole sono regolamentate con la legge 319/76 e successive modificazioni e L.R. 32/74 e successive modificazioni nonché della L.R. 13/90 e, comunque ad esse sono applicabili le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 4 – Scarichi puntuali.

Quanto sia constatata, a giudizio dell'autorità comunale, l'impossibilità tecnica o non esista l'obbligo, per mancanza di collettore comunale nei limiti delle distanze di cui all'art. 3 di allacciarsi alla fognatura comunale è d'obbligo la realizzazione di manufatti (fosse settiche, imhoff, pozzi chiarificatori ed in genere impianti di depurazione) che saranno per ogni caso specifico approvati dall'USSLL competente. E' vietato l'uso di pozzi neri perdenti o a tenuta stagna che non siano conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 5 del D.C.M. 04/02/77.

Gli impianti disciplinati dal presente articolo sono considerati a norma solo se rispetteranno i limiti di accettabilità imposti dalle tabelle della legge 319/76 e L.R. 13/90 e delle indicazioni tecniche impartite con delibera Comitato Ministri 4 febbraio 1977. I loro spurghi dovranno essere effettuati esclusivamente da Ditte specializzate legalmente riconosciute.

Per le acque di risulta è consentito il drenaggio nel sottosuolo attraverso canalizzazioni findestrate ed opportunamente drenate o la dispersione nei normali impluvi a cielo aperto purché ad opportuna distanza dalle abitazioni tale da non creare molestia.

Valgono in ogni caso le norme a salvaguardia delle falde idriche esistenti.

Gli impianti realizzati a norma del presente articolo costituiscono deroga all'obbligo di allacciamento di cui all'art. 3 purché rispettino i limiti di accettabilità disciplinati dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 5 – Avviso per l'allacciamento alla fognatura.

Fermo restando gli obblighi di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento ogniqualvolta entreranno in esercizio nuovi tronchi di fognatura il Sindaco darà avviso mediante ordinanza ai proprietari degli stabili che saranno tenuti ad allacciarsi nei tempi e nei modi indicati dal provvedimento previa presentazione di progetto esecutivo redatto ai sensi successivo art. 17.

I proprietari degli stabili interessati entro i termini dell'ordinanza dovranno provvedere, a loro cura e spesa, all'espurgo completo ed alla disinfezione e soppressione dei pozzi neri esistenti mediante il loro riempimento con materiale non infetto ed all'allacciamento con la fognatura comunale della canalizzazione interna.

Art. 6 – Esecuzione d'ufficio.

In caso di inadempienza accertata dei soggetti obbligati all'allacciamento il Sindaco provvederà d'Ufficio all'esecuzione delle opere con rivalsa delle spese sostenute.

Il provvedimento di esecuzione d'ufficio costituirà titolo per la denuncia art. 650 c.p. nonché l'applicazione delle penalità previste dall'art. 24.

Il recupero delle spese da parte del Comune avverrà con la procedura di cui alla legge 14.4.1910 n.ro 389.

Art. 7 – Disciplina degli allacciamenti su sedime stradale.

I lavori di allacciamento sul sedime stradale di proprietà comunale o conseguenti opere di manutenzione verranno sempre eseguiti previa domanda dell'interessato sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora tali lavori dovessero eseguirsi su sedimi stradali di proprietà di altri Enti è richiesta la loro autorizzazione alla manomissione. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori l'interessato dovrà avvisare il competente comando dei Vigili Urbani e Ufficio tributi al fine di regolamentare la viabilità nel rispetto del vigente codice della strada nonché regolarizzare la propria posizione tributaria in materia di occupazione di suolo pubblico.

A garanzia della regolare esecuzione delle opere di fognatura e di ripristino della pavimentazione stradale il privato è tenuto a depositare una cauzione così determinata:

- interventi su strade asfaltate: = £ . 80.000/mq.
- interventi su strade ciottolate: = £. 100.000/mq.

Le superfici saranno conteggiate dall'UTC sulla base dei dati riportati sugli elaborati grafici di progetto.

Nei casi di irregolarità dell'allacciamento o di ripristino del suolo l'amministrazione può eseguire liberamente i prelevamenti delle somme depositate dietro semplice notifica della irregolarità, salvo conguaglio.

Il deposito cauzionale di norma verrà restituito al privato a seguito di verifica della realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte da parte dell'UTC.

Nel caso di importi cauzionali superiori a £. 3.000.000 è ammessa polizza fidejussoria o bancaria a garanzia degli esatti adempimenti.

Art. 8 – Diritto di immissione mediante contributo nei collettori privati.

Qualora venga accertata da parte dell'autorità comunale l'inopportunità di costruzione di un collettore fognario il privato interessato o obbligato ad allacciarsi avrà diritto di scarico attraverso tubazioni private esistenti purché valutate idonee come caratteristiche e costruttive i cui titolari non potranno negare lo scarico previa determinazione e pagamento del contributo per le spese fatte o da farsi per la costruzione del medesimo dal punto ove incomincia la comunione.

Il giudizio d'idoneità compete all'U.T.C. e nei casi dubbi potrà essere espresso previo parere dell'USL.

Art. 9 – Diritto di passaggio attraverso proprietà private.

Ai fini degli adempimenti previsti dal presente regolamento, l'obbligato all'allacciamento avrà diritto di passaggio nell'altrui proprietà allorquando le condotte non possono eseguirsi senza grave dispendio o disagio, previo pagamento della relativa indennità di assolvimento.

In caso di mancato assenso del proprietario del fondo servente il Sindaco potrà dichiarare, in relazione all'ordine di allacciamento, la pubblica utilità delle opere conseguenti pur se a favore di interessi privati, essendo detti interessi nella fattispecie strettamente connessi, se non equivalenti all'interesse pubblico di tutela all'igiene e salubrità dei luoghi nonché delle acque dall'inquinamento.

Art. 10 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti alla fognatura.

L'Ufficio Tecnico è legittimato a fornire tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di progetto di fognatura possa essere coordinamento alle condizioni di portata della fognatura esistente o realizzato a norma di legge in caso di scarico puntuale.

Le tubazioni non potranno, in sede stradale, essere costruite longitudinalmente alla fronte degli stabili e percorrere parallelamente il sedime stradale.

Gli scarichi dovranno, in caso di allacciamento diretto alla pubblica fognatura, essere costruiti in PVC o materiale equipollente purché idoneo ed essere provvisti di pezzi speciali dello stesso materiale.

Il diametro dell'allacciamento non potrà in nessun caso superare quello della pubblica fognatura.

I pezzi speciali dovranno essere posti nel seguente ordine all'interno della proprietà privata:

- ispezione privata;

- pozzetto dotato di sifone ispezionabile.

I lavori di allacciamento dovranno eseguirsi sotto la stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

Per gli allacciamenti:

1. l'allacciamento dovrà essere eseguito con innesto nella metà superiore della condotta fognaria comunale;
2. l'allacciamento nella fognatura dovrà essere eseguito con posa di apposita curva ad innesto in direzione dello scorrimento della fognatura;
3. se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti o servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli ed essere dato avviso agli Enti competenti per i provvedimenti del caso;
4. di massima non devono mai ingombrarsi le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e devono essere osservate tutte le prescrizioni atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose;
5. l'ultimo pozzetto prima dell'innesto in fognatura deve essere dotato di sifone ispezionabile e di facile accesso;
6. salvo particolari prescrizioni l'allacciamento alla fognatura deve essere "diretto", ovvero senza preventiva depurazione attraverso fosse biologiche, vasche imhoff e simili.

Per i ripristini stradali:

1. il suolo manomesso dovrà essere ripristinato entro 10 giorni dalla data di ultimazione lavori.
2. tutti gli scavi dovranno essere riempiti con materiale anidro non amiantifero, compattati a strati successivi a costipazione meccanica per evitare in seguito avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali. L'ultimo strato (30 cm.) dovrà essere eseguito con materiale anidro stabilizzato.
3. le predette opere non dovranno superare la quota di cm. 11 (nel caso di ripristini in asfalto) sotto il capo della strada per lasciare il posto alla massicciata ed alla pavimentazione. Queste saranno rispettivamente formate da una stesa di tout-venant bituminoso compresso allo spessore di cm. 8 a completo assestamento e da un manto di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ad unico strato compresso di cm. 3 da estendersi sui lati della zona dello scavo per una larghezza corrispondente a due volte la profondità dello scavo eseguito (fino ad un massimo di mt. 3) e da raccordarsi alla pavimentazione esistente senza creare sobbalzi.

Art. 11 – Doccioni di facciata.

I doccioni delle fronti delle case verso strada devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale mediante tubazione in PVC di diametro interno non inferiore a cm. 16 e senza sifone. Il sifone è prescritto quando al di sopra delle gronde vi siano abitazioni o terrazze accessibili. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente. E' vietato introdurre in essi alcun altro scarico oltre le acque di pioggia provenienti dal tetto.

Art. 12 – Incassatura.

Fermo quanto disposto in proposito dal Regolamento edilizio, i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di metri 1 dalla linea di confine con la proprietà comunale, quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro. Negli stabili preesistenti alla fognatura tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento. In caso di inadempienza il Comune potrà avvalersi dell'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa a seguito di specifica distinta di liquidazione dell'UTC.

Art. 13 – Scarichi vietati.

E' assolutamente vietato immettere nella pubblica fognatura le spazzature, corpi solidi, nonché liquidi corrosivi in genere e scarichi industriali che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti.

In linea di principio generale è altresì vietato immettere acque di falda, sorgive, fontanili, di scolo, rinvenute durante opere di trasformazione del territorio. Le stesse dovranno essere regimate nei modi più appropriati nel rispetto delle indicazioni di tutela dell'assetto idrogeologico esistente.

Il proprietario dell'allacciamento è responsabile verso il Comune della trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso del danno arrecato.

Art. 14 – Scarichi di autorimesse e depositi carburanti.

Le immissioni in canali di fognatura degli scarichi provenienti da autorimesse pubbliche, depositi di carburanti e simili, o quelle di autorimesse private di due o più vetture sono assimilate agli scarichi industriali e per essi pertanto valgono le disposizioni di cui al precedente articolo ed in particolare per le autorimesse e depositi di carburante e simili quelli di cui al seguente comma.

Nelle autorimesse sia pubbliche che private, nei locali deposito di carburante e simili, i pavimenti dovranno essere costruiti con materiale incombustibile ed impermeabile e con pendenze sistemate verso una o più fosse di raccolta di capacità corrispondente a quella complessiva di serbatoi delle macchine aumentata di un terzo. Tali fosse saranno costruite secondo i tipi approvati dal Comune e muniti di dispositivo separatore di olio e di benzina atti ad impedire che detti liquidi passino nei condotti della fognatura comunale o degli impianti di depurazione privati.

Valgono in ogni caso le norme vigenti in materia di trattamento di rifiuti speciali.

Art. 15 – Strade private.

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private che sono considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 5, alla costruzione della rete fognaria della strada privata ed all'allacciamento alla pubblica fognatura.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano sarà in facoltà del Comune realizzare la stessa in esecuzione d'Ufficio ponendo a carico dei proprietari degli stabili in tutto od in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese quelle per le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori in proporzione alle superfici delle singole unità immobiliari denunciate ai fini della tassa sui rifiuti.

In medesimo criterio è adottabile anche in presenza di allacciamenti in comunione.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI.

Art. 16 – Prescrizioni edilizie.

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere igienico - edilizie soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene ed edilizia.

Art. 17 – Progetto.

Il progetto di canalizzazione o di impianto di depurazione di uno stabile, redatto da tecnico abilitato, deve essere presentato, unito alla domanda in carta bollata, in triplice copia completo di:

1. planimetria generale del fabbricato estesa alla zona circostante in scala 1:1500;
2. pianta generale della proprietà in scala 1:1500;
3. planimetria in scala 1:100 del piano terreno o scantinato del fabbricato, con le indicazioni della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risulti il diametro dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i pozzetti sifonati, ed i dettagli relativi all'immissione nella fognatura comunale nonché quanto altro interessasse il regolare funzionamento della condotta.

Dovrà essere altresì eseguito il profilo longitudinale della condotta in scala/e adeguata/e con indicati in particolare:

- quote del terreno – quota di scorrimento della condotta – dislivelli – distanze tra il fabbricato, i pozzetti e la fognatura comunale – nonché quanto altro possa interessare per la regolare lettura del progetto.

Nel solo caso di impianto di depurazione è prescritta anche una relazione tecnica geologica con espressa indicazione sullo stato della falda esistente e dei criteri adottati per la tutela della medesima.

Art. 18 – Prescrizioni tecniche.

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condotte dovranno essere costituite da tubi levigati internamente ed impermeabili, preferibilmente in geberit o materiale equipollente.

Sono esplicitamente vietate le canne in tubi di cemento.

Sono pure vietati i tappi in gres nelle parti di condotta che possono essere eventualmente soggette a pressione.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livelette congiunti con chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggette per effetto del funzionamento della fognatura.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile. I tubi dei pluviali non potranno utilizzarsi come camini esalatori della conduttura privata.

Art. 19 - Scarichi sotterranei.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta però del proprietario dello stabile potrà il Comune concedere l'uso degli scarichi a livello inferiore al piano stradale, purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

Art. 20 – Visita tecnica.

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dal competente U.T.C. prima dell'occupazione ed in sede di verifica dell'abitabilità; per le canalizzazioni di fabbricati già esistenti avrà valore la denuncia di ultimazione dei lavori solo nel caso non sia obbligatoria la verifica per il rilascio della autorizzazione all'abitabilità o usabilità dei locali.

E' sempre ammessa in ogni caso la visita d'ufficio per la verifica degli scarichi sia in pubblica fognatura che puntuali.

Per le modalità di accertamento dei limiti di accettabilità si richiamano integralmente le norme contenute nella L.R. 13/90.

Art. 21 – Limite della concessione di scarico.

La concessione di scaricare nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza di essa che risulta dai tipi depositati presso il municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui ancorché della stessa proprietà senza aver prima ottenuto speciale permesso del Comune.

Art. 22 – Sospensione di immissioni.

Qualora si verificassero, per qualsiasi causa, nel collettore comunale inconvenienti che richiedessero temporanee sospensioni di immissioni private od altri provvedimenti che limitassero l'uso della fognatura da parte di privati, l'autorità competente addivverrà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie ma in ogni caso non potrà per nessun motivo essere richiesto risarcimento di danni o indennizzi.

CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 23 – Sanzioni.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli art. da 106 a 110 del T.U.L.C.P. 3/3/34 n.ro 383 e successive modifiche.

Sono fatte salve le sanzioni di natura penale e ogni altra prescritta da leggi vigenti.

Art. 24 – Competenze.

Nel merito degli accertamenti relativi a problemi immediati di natura igienico - sanitaria collegati agli scarichi fognari sono competenti i vigili urbani i quali possono avvalersi dei funzionari tecnici e sanitari per i provvedimenti finali.

Art. 25 – Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti norme di legge in materia di tutela ambientale e igienico – sanitaria.

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

